

REGOLAMENTO (CE) N. 314/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2440/98 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 312/1999 della Commissione, dell'11 febbraio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 303 del 13. 11. 1998, pag. 30.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.